

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE**

Composta dai seguenti Magistrati:

dott. Roberto Rezzonico, Presidente

dott. Emanuele De Gregorio Consigliere

dott. Giacomo Rota, Consigliere Rel.

riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 16 luglio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art.

127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxx/2025 R.G. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2,

RICORRENTE APPELLANTE

contro

Controparte_1,

RESISTENTE APPELLATO

e contro

Controparte_2, Controparte_3, Controparte_4, Controparte_5, Dynamica CP_6 Banca Sicana, Comune di Gela, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di Caltanissetta, Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia

RESISTENTI CONTUMACI

Oggetto: Reclamo avverso omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 ha presentato in proprio favore all'O.C.C. di Gela denominato "I Diritti del Debitore" istanza per un piano di ristrutturazione della propria situazione debitoria in qualità di soggetto consumatore: il gestore all'uopo incaricato, nella persona del Dott. Persona_1 esperite le opportune indagini, in data 19/11/2024 ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Gela il piano di ristrutturazione che prevedeva l'integrale ristoro dei costi sostenuti per la procedura di ristrutturazione nonché di un credito privilegiato ed il rimborso dei rimanenti debiti chirografari nella ridotta misura del 20 %, il tutto mediante la corresponsione di 130 rate mensili per un importo di Euro 371,47 al mese.

Depositate ad opera dei creditori, tra cui la Parte_1 le rispettive osservazioni in merito all'ammissibilità della procedura ed all'ammontare della falcidia da subire, con provvedimento del 21/03/2025, notificato in data 27/03/2025, il Tribunale di Gela ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da Controparte_1 affermando sia la sussistenza della condizione soggettiva di consumatore in stato di sovraindebitamento in capo al CP_1, soggetto come tale legittimato ad avvalersi della procedura di esdebitazione, sia la fattibilità del piano avuto riguardo al reddito complessivo del richiedente ed all'ammontare della rata mensile di Euro 371,47, sia infine la non sussistenza di cause soggettive ostative previste dall'art. 69 del codice della crisi di impresa, asserendo sotto tale ultimo profilo che "non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dal disturbo della ludopatia, per il quale è stato in cura presso il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'A.S.P. di Ragusa, Ser.T di Vittoria (RG), e che ne ha determinato anche la separazione della moglie, con le seguenti spese di mantenimento, ma da cui è allo stato guarito, avendo concluso nel 2021 un programma terapeutico-riabilitativo presso il Ser. [...] CP_7, a seguito del quale non si sono più verificate ricadute nel gioco d'azzardo, come accertato dall'O.C.C., con conseguente esclusione di colpa grave del debitore, contrariamente a quanto eccepito dal creditore Parte_1.

La Parte_1 ha proposto reclamo avverso la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti adottata dal Tribunale di Gela facendo leva su tre profili di doglianza.

Con il primo motivo di doglianza la società appellante ha rilevato la erroneità dell'ammontare del proprio credito sul quale era stata operata la falcidia, credito che doveva essere quantificato in Euro 6.612,00 e non in Euro 5.728,00: giova sin da subito rilevare come la parte appellata Controparte_1 abbia aderito a tale rilievo giusta rettifica disposta dal gestore Dott. Persona_1 ritualmente versata in atti.

Con il secondo motivo di doglianza la società appellante ha censurato il deciso nella misura in cui non aveva rilevato la condizione soggettiva ostantiva alla procedura per cui è lite in capo al CP_1 il quale, a dire della Parte_1 aveva determinato con colpa grave il proprio stato di indebitamento, avendo chiesto il finanziamento ad essa società non tanto per affrontare spese di natura familiare ma unicamente per dare sfogo alla propria ludopatia senza preoccuparsi di diminuire la propria esposizione debitoria o preservare le ragioni di credito dei malcapitati finanziatori: la società appellante in particolare ha censurato la stringatezza della motivazione a corredo dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti che non aveva per nulla argomentato circa la genesi dei debiti via via assunti dal CP_1 e la correlazione con lo stato di ludopatico in capo a quest'ultimo.

Con l'ultimo motivo di impugnazione la società appellante ha chiesto, nell'ipotesi di inopinato riconoscimento della meritevole del beneficio di legge in capo al CP_1, l'integrale ammissione al privilegio per il proprio credito attesa la propria natura mutualistica, in applicazione analogica del disposto contenuto nell'art. 2751 bis del codice civile.

Si è costituito in giudizio unicamente Controparte_1 contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado: il CP_1 ha in particolare affermato, ai fini della fruizione del beneficio dell'esdebitazione, la sussistenza della meritevolezza e della mancanza di colpa nell'avere comportato il proprio disastro finanziario sostenendo che le sue difficoltà economiche erano state cagionate dalla dipendenza dal gioco che costituisce una grave patologia psichiatrica comportante dipendenza e perdita progressiva "di controllo e gestione delle proprie risorse finanziarie, conseguenza di un vero e proprio disturbo della personalità con alterazione della capacità di intendere e di volere che viene fortemente scemata", e che, per superare tale devianza psichica, si era fattivamente sottoposto ad apposito trattamento terapeutico presso l'A.S.P. di Ragusa la quale, a seguito di accurate indagini, ne aveva infine certificato la guarigione.

Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dalla Parte_1 considerato che si è in presenza della condizione soggettiva ostantiva afferente la causazione, ad opera dell'odierno appellato, del suo stato di indebitamento con colpa grave, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.

La Corte premette come, ai fini dell'ammissibilità della procedura per cui è lite, vada effettuato il sindacato giudiziale sulle ragioni del sovradebitamento del consumatore in modo rigoroso e pregnante, e ciò in quanto tale sindacato rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori i quali non hanno diritto di voto né possono influire con apposite maggioranze alla individuazione della falcidia a detimento dei rispettivi crediti: la procedura di esdebitazione, ad onta della sua connotazione negoziale, si caratterizza per il fatto che l'omologa del piano prescinde completamente dall'assenso dei creditori la cui mancanza risulta "controbilanciata" dalla positiva valutazione della meritevolezza del debitore (si veda la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1885 del 2024 depositata il 15 marzo 2024).

Al fine dell'affermazione del giudizio di meritevolezza per la fruizione del beneficio il debitore è gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovradebitamento ed in ordine all'assenza di colpa grave a sé riferibile nella causazione dello stato di insolvenza, necessitando la verifica del grado della colpa che il Giudice sia posto a conoscenza delle ragioni e delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere le obbligazioni oltre che della tempistica degli inadempimenti: ad avviso della Corte tali elementi non traspaiono dalle allegazioni difensive del CP_1 e dalla documentazione versata in atti, avendo il CP_1 soltanto riferito di essere stato indotto a contrarre i diversi finanziamenti per fare fronte ai debiti contratti a seguito della sua cronica dipendenza dal gioco trasmodata in ludopatia, stato da annoverare tra le patologie psichiatriche comportanti dipendenza e perdita di autocontrollo.

Come detto in precedenza, il Tribunale ha fondato il giudizio di meritevolezza unicamente sul fatto che questi si sia fattivamente sottoposto a trattamento terapeutico gestito dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale e che abbia ottenuto le certificazioni attestanti il positivo superamento dello stato di dipendenza che ha cagionato il dissesto finanziario: ad avviso della Corte però tale circostanza, cui va sicuramente attribuita una valenza positiva in quanto implicante la volontà del CP_1 di uscire dal tunnel della ludopatia, non basta a concretizzare il giudizio di meritevolezza in quanto condotta ex post che nulla dice circa la sussistenza della di lui colpa grave nella causazione dello stato di insolvenza.

La Corte rileva come nel caso in esame del tutto carente si sia dimostrato il panorama informativo ai fini della valutazione del grado della colpa del CP_1 nell'assunzione delle obbligazioni, non essendo stata approssimativamente indicata l'epoca dell'insorgenza degli inadempimenti con riferimento ai diversi contratti di finanziamento stipulati e non avendo parte appellata assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico, con riferimento all'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, stante l'omessa dimostrazione del ricorso al credito per la soddisfazione di primarie esigenze di vita personale e familiare: appare piuttosto evidente come continuare a ricorrere al credito dopo aver maturato consistenti ritardi od omissioni nei rimborsi dei precedenti finanziamenti conduca ad una valutazione di assoluta irragionevolezza della condotta del debitore tale da configurare la condizione soggettiva ostantiva all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti scrutinato nella presente sede.

In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di appello che assorbe i rimanenti profili di dogliananza in quanto concernente l'esistenza, positivamente acclarata nella presente sede, in capo all'appellante CP_1 della condizione soggettiva ostantiva relativa alla causazione dello stato di indebitamento con colpa grave, ed in riforma della sentenza di primo grado, va disattesa la richiesta azionata da Controparte_1 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato "I Diritti del Debitore": le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellato CP_1 nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi dei procedimenti svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di valore da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

1. In accoglimento dell'appello azionato dalla Parte_1 ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la richiesta di CP_1 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato "I Diritti del Debitore";
2. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 spese liquidate quanto al primo grado in Euro 1.700,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva ed Euro 851,00 per la fase decisoria) e quanto al giudizio di appello in Euro 1.984,00 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 461,00 per la fase introduttiva ed Euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge. ";

Caltanissetta, 23 luglio 2025